

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento Generale Aziendale<br/>RGA ASL AL</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO PER A DISCIPLINA<br/>DELL'ATTIVITÀ DI<br/>VIDEOSORVEGLIANZA.</b></p> | <p>Data di emissione:<br/>07_2025<br/>Pagina 1 di 9</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## R E G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

|                     | Responsabili - Firme |           |                                        |       |
|---------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|-------|
|                     | Nome e               | Cognome   | Funzione/i                             | Firma |
| <b>Redazione</b>    | Ilenia               | Di Salvia | Collaboratore Amministrativo S.S.A ICT |       |
|                     | Luca                 | Davico    | Collaboratore Tecnico S.S.A ICT        |       |
| <b>Verifica</b>     | Roberto              | Pozzi     | Dirigente Analista S.S.A ICT           |       |
|                     | Stefano              | Garione   | Collaboratore Tecnico S.S.A ICT        |       |
|                     | Ivan                 | Tosco     | DPO<br>RTI – Liguria Digitale S.p.A.   |       |
| <b>Approvazione</b> | Stefano              | Bergagna  | Direttore Amministrativo ASL AL        |       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento Generale Aziendale<br/>RGA ASL AL</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO PER A DISCIPLINA<br/>DELL'ATTIVITÀ DI<br/>VIDEOSORVEGLIANZA.</b></p> | <p>Data di emissione:<br/>07_2025<br/>Pagina 2 di 9</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## INDICE

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| I    | Oggetto, ambito di applicazione e finalità              |
|      | Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione                |
|      | Art. 2 Finalità dell'attività di videosorveglianza      |
| II   | Modalità e misure di sicurezza                          |
|      | Art. 3 Modalità                                         |
|      | Art. 4 Misure di sicurezza                              |
| III  | Titolare, incaricati e responsabile del trattamento     |
|      | Art. 5 Titolare ed incaricati del trattamento           |
|      | Art. 6 Responsabile del trattamento dei dati            |
| IV   | Accesso ai dati                                         |
|      | Art. 7 Soggetti autorizzati                             |
|      | Art. 8 Modalità di accesso                              |
| V    | Adempimenti                                             |
|      | Art. 9 Informativa minima                               |
|      | Art. 10 Informativa estesa                              |
| VI   | Impianti per la videosorveglianza                       |
|      | Art. 11 Installazione, modifica e dislocazione impianti |
| VII  | Videocontrollo                                          |
|      | Art. 12 Videocontrollo nelle sale operatorie            |
| VIII | Sanzioni                                                |
|      | Art. 13 Sanzioni applicabili                            |
| IX   | Rinvio                                                  |
|      | Art. 14 Disposizioni applicabili                        |

## TITOLO I

### **Oggetto, ambito di applicazione e finalità**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento Generale Aziendale<br/>RGA ASL AL</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO PER A DISCIPLINA<br/>DELL'ATTIVITÀ DI<br/>VIDEOSORVEGLIANZA.</b></p> | <p>Data di emissione:<br/>07_2025<br/>Pagina 3 di 9</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## **Art. 1**

### **Oggetto ed ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, con e senza registrazione di immagini, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, all'interno ed all'esterno degli edifici di pertinenza dell'Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria (d'ora in avanti ASL AL).

## **Art. 2**

### **Finalità dell'attività di videosorveglianza**

- 1) L'attività di videosorveglianza persegue le seguenti finalità:
  - preservare la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori che accedono e sostano nei locali interni dell'Azienda e negli spazi esterni della medesima;
  - tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'azienda.
- 2) L'attività di cui al comma 1 non può, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), costituire forma di controllo a distanza dei lavoratori.

## **TITOLO II**

### **Modalità e misure di sicurezza**

## **Art. 3**

### **Modalità**

- 1) L'attività di videosorveglianza è attivata nei luoghi in cui altre misure non sono sufficienti o non si sono rivelate tali in passato, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci;
- 2) L'attività di videosorveglianza deve essere esercitata nel rispetto dei principi di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*", nonché delle disposizioni contenute nel "*Provvedimento in materia di videosorveglianza*" emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010;
- 3) Allo scopo di tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nell'esercizio dell'attività di videosorveglianza è necessario che i sistemi siano configurati in modo da ridurre al minimo i rischi legati ad un utilizzo invasivo, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, ove non necessaria, la registrazione di immagini dettagliate o ingrandite ovvero di dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
- 4) Qualora dall'installazione delle telecamere derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, le telecamere possono essere installate soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in difetto di accordo, verrà richiesto di provvedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti;
- 5) Il trattamento dei dati acquisiti attraverso l'attività di videosorveglianza è ammesso soltanto

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento Generale Aziendale<br/>RGA ASL AL</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO PER A DISCIPLINA<br/>DELL'ATTIVITÀ DI<br/>VIDEOSORVEGLIANZA.</b></p> | <p>Data di emissione:<br/>07_2025<br/>Pagina 4 di 9</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

per scopi predeterminati, espliciti e legittimi e non può afferire a finalità diverse o ulteriori, fatte salve particolari esigenze dell'autorità giudiziaria;

6) Il trattamento dei dati deve essere tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non autorizzato, utilizzo non consentito o non conforme alle finalità dell'acquisizione.

## **Art. 4**

### **Misure di sicurezza**

1) Gli impianti di videosorveglianza ed i dati con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate misure di sicurezza, dai pericoli di distruzione, di perdita e di intrusione da parte di individui non autorizzati ad utilizzarli o a disporne il trattamento.

2) A tal fine:

- sono configurati diversi livelli di responsabilità per la visibilità ed il trattamento delle immagini;
- la possibilità di visionare le immagini è limitata solo ai casi strettamente indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'attività;
- il tempo massimo di conservazione delle immagini, laddove previsto e attivo, è fissato in 72 (settantadue) ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da richieste dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria;
- viene previsto un sistema di cancellazione automatica delle immagini alla scadenza di 72 (settantadue) ore continuative dalla loro rilevazione. Le immagini sono cancellate mediante registrazione delle nuove rilevazioni sul medesimo supporto;
- nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, e non possano essere recuperati i dati in esso presenti;
- qualora le immagini debbano essere conservate per un periodo superiore alle 72 (settantadue) ore, a seguito delle richieste formulate dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria, i relativi supporti sono custoditi in appositi armadi dotati di serratura, che possono essere aperti solo dai Responsabili o dagli Incaricati nominati;
- in nessun caso possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, fatte salve specifiche richieste da parte dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria;
- i monitor degli impianti di videosorveglianza vanno collocati in locali ove non vi sia afflusso di persone estranee all'azienda e, in ogni caso, la loro sistemazione deve essere tale da non permettere la visione delle immagini ad estranei;
- nel caso di interventi di manutenzione degli apparati tecnici, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si rende indispensabile per effettuare eventuali verifiche tecniche e comunque in presenza del Responsabile cui afferisce l'impianto interessato.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento Generale Aziendale<br/>RGA ASL AL</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO PER A DISCIPLINA<br/>DELL'ATTIVITÀ DI<br/>VIDEOSORVEGLIANZA.</b></p> | <p>Data di emissione:<br/>07_2025<br/>Pagina 5 di 9</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### **TITOLO III**

#### **Titolare, incaricati e responsabile del trattamento dei dati**

##### **Art. 5**

##### **Titolare ed Incaricati del trattamento**

Il Titolare dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è ASL AL, nella persona del Direttore Generale, quale rappresentante legale *pro tempore*;

Il Titolare, in conformità alle disposizioni del provvedimento del Garante della privacy dl. 8 aprile 2010, provvede a nominare i soggetti incaricati del trattamento, con profilo di Responsabile, autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti, a visionare le immagini e, a determinate condizioni, compiere ulteriori operazioni (ad es. registrare, cancellare, modificare lo zoom, spostare l'angolo visuale). Il Titolare, ove necessario, provvede alla nomina di uno o più Amministratori di Sistema;

La nomina viene effettuata con atto scritto, il quale deve contenere l'indicazione analitica dei compiti affidati;

Il Responsabile, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati acquisiti mediante l'attività di videosorveglianza;

La designazione viene effettuata per iscritto e individua puntualmente i compiti affidati agli incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile e che, di norma, sono limitati alla visione delle immagini strettamente connesse all'attività di sorveglianza, non comprendendo alcuna altra operazione sulle stesse.

##### **Art. 6**

##### **Responsabile del trattamento dei dati**

La/e Ditta/e affidataria del servizio di installazione e di manutenzione degli impianti di videosorveglianza devono essere, in conformità alla disposizione di cui all'art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679, nominate Responsabile del Trattamento dei Dati, attraverso la stipula di apposito contratto avente il contenuto minimo di cui al terzo comma del suddetto articolo 28.

### **TITOLO IV**

#### **Accesso ai dati**

##### **Art. 7**

##### **Soggetti autorizzati**

- 1) L'accesso ai dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza è riservato:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento Generale Aziendale<br/>RGA ASL AL</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO PER A DISCIPLINA<br/>DELL'ATTIVITÀ DI<br/>VIDEOSORVEGLIANZA.</b></p> | <p>Data di emissione:<br/>07_2025<br/>Pagina 6 di 9</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

- al Responsabile del Trattamento e, previa autorizzazione del medesimo, agli incaricati;
  - all'Amministratore di Sistema;
  - all'Autorità Giudiziaria, previa notifica al Responsabile;
  - ad altri soggetti interessati (intendendosi con tale espressione coloro che, ritenendo di essere stati ripresi dal sistema di videosorveglianza, possono richiedere, con le modalità di seguito indicate, di accedere ai dati acquisiti);
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile, degli Incaricati del Trattamento o degli Amministratori di Sistema deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza. Qualora dovessero emergere ulteriori informazioni, queste dovranno essere ignorate;
- 3) Nel caso di accesso alle immagini per indagini dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il referente aziendale per la Protezione dei Dati Personali ed il Responsabile del Trattamento devono essere tempestivamente informati.

## **Art. 8**

### **Modalità di accesso**

- 1) I soggetti interessati possono richiedere l'accesso alle immagini, mediante il modello allegato al presente regolamento da inoltrare al responsabile aziendale per la privacy o all'URP;
- 2) Il Responsabile del Trattamento o l'Amministratore di Sistema, raccordandosi con il Responsabile aziendale per la Protezione dei Dati Personali, effettuate le necessarie verifiche sull'effettiva esistenza delle immagini in correlazione agli elementi di identificazione forniti in sede di richiesta di accesso, comunica il risultato degli accertamenti al richiedente, indicando il giorno, l'ora e il luogo nei quali lo stesso potrà prendere visione. In occasione della visione, il Responsabile del Trattamento o l'Amministratore di Sistema deve adottare le necessarie cautele al fine di evitare l'accesso del richiedente a immagini riguardanti altri soggetti, fatto salvo il caso in cui la scomposizione delle immagini o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi al richiedente;
- 3) Qualora i dati richiesti non siano oggetto di conservazione, il Responsabile provvede a darne tempestiva comunicazione al richiedente, specificando i motivi dell'impossibilità al consenso dell'accesso.

## **TITOLO V**

### **Adempimenti**

## **Art. 9**

### **Informativa minima**

- 1) La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa nota mediante l'affissione di

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento Generale Aziendale<br/>RGA ASL AL</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO PER A DISCIPLINA<br/>DELL'ATTIVITÀ DI<br/>VIDEOSORVEGLIANZA.</b></p> | <p>Data di emissione:<br/>07_2025<br/>Pagina 7 di 9</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

opportuna cartellonistica che comprende:

- Indicazione di chi effettua la registrazione
- Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (se applicabile)
- Periodo di conservazione delle immagini
- Finalità della videosorveglianza
- Accesso ai propri dati
- Riferimenti all'informativa completa sul trattamento dei dati compresa l'indicazione del sito web aziendale dal quale i soggetti interessati possono acquisire, senza oneri, il testo dell'informativa completa.

## **Art. 10**

### **Informativa completa**

Il titolare, oltre all'informativa minima di cui all'articolo precedente, deve mettere a disposizione degli interessati, sul sito web aziendale, un'informativa completa, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679.

## **TITOLO VI**

### **Impianti per la videosorveglianza**

## **Art. 11**

### **Installazione, modifica e dislocazione**

- 1) Il DEC ha il compito di notificare all'Ufficio Privacy entro 48 ore a mezzo mail ([privacy@aslal.it](mailto:privacy@aslal.it)) nuove installazioni di impianti di videosorveglianza, rimozioni, spostamenti, accensioni o spegnimenti degli stessi.
- 2) L'installazione degli impianti di videosorveglianza e l'eventuale modifica degli stessi devono essere attuate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, al quale dovranno, altresì, essere adeguati gli impianti già esistenti;
- 3) Le caratteristiche tecniche degli impianti, l'ubicazione delle telecamere e dei monitor debbono trovare puntuale descrizione in apposito formale documento grafico (piano delle telecamere) da predisporre e aggiornare a cura del Responsabile dei Servizi tecnici, il quale provvede a comunicare anche l'eventuale installazione di nuovi impianti nonché la modifica degli impianti già esistenti al Referente aziendale per la privacy ed al Titolare dei dati;
- 4) Il documento "Linee guida in materia di Videosorveglianza" è parte integrante del presente regolamento.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento Generale Aziendale<br/>RGA ASL AL</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO PER A DISCIPLINA<br/>DELL'ATTIVITÀ DI<br/>VIDEOSORVEGLIANZA.</b></p> | <p>Data di emissione:<br/>07_2025<br/>Pagina 8 di 9</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## **TITOLO VII**

### **Videocontrollo**

#### **Art. 12**

#### **Videocontrollo nelle sale operatorie**

- 1) Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nelle sale operatorie è svolta garantendo che il trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato.
- 2) Il controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento) è limitato ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e di tutela della salute degli interessati.
- 3) Autorizzati al trattamento delle immagini acquisite attraverso videocontrollo nelle sale operatorie sono esclusivamente:
  - il Dirigente medico responsabile delle Strutture, previa apposita nomina;
  - il personale medico, infermieristico e tecnico assegnato all'intervento, previa apposita nomina.
- 4) Al fine di garantire la necessaria riservatezza al paziente, i monitor riservati al controllo sono posizionati all'interno della sala operatoria non accessibile al pubblico.
- 5) Anche l'attività di cui al presente articolo non può costituire forma di controllo a distanza dei lavoratori e, pertanto, la ripresa diretta del lavoratore è limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto.

## **TITOLO VIII**

### **Sanzioni**

#### **Art. 13**

#### **Sanzioni applicabili**

La mancata osservanza del presente Regolamento e/o la violazione delle disposizioni in esso contenute comporta responsabilità disciplinare per coloro che hanno posto in essere il comportamento illecito.

Oltre alla responsabilità disciplinare, determinati comportamenti, quali ad esempio la rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, possono integrare anche dei reati, con conseguente responsabilità di natura penale.

Il trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni vigenti è, inoltre, soggetto alle sanzioni previste in materia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>Regolamento Generale Aziendale<br/>RGA ASL AL</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO PER A DISCIPLINA<br/>DELL'ATTIVITÀ DI<br/>VIDEOSORVEGLIANZA.</b></p> | <p>Data di emissione:<br/>07_2025<br/>Pagina 9 di 9</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## **TITOLO IX**

### **Rinvio**

### **Art. 14**

#### **Disposizioni applicabili**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Europeo n. 2016/679 e i principi contenuti nel Provvedimento del Garante della Privacy dd. 8.4.2010 ed in eventuali altri Provvedimenti emanati successivamente all'adozione del presente Regolamento.